COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.5.2016
COM(2016) 266 final

2016/0143 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati

RELAZIONE

L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (di seguito: "accordo"), è stato firmato il 9 novembre 2009 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2014.

L'accordo delinea un quadro giuridico che spazia dal regolare dialogo politico alla cooperazione settoriale e sottolinea la determinazione dell'UE a impegnarsi con l'Indonesia e a innalzare il livello delle relazioni bilaterali.

L'accordo rafforza la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura, l'aiuto allo sviluppo e la cultura.

A norma dell'articolo 41 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti al più alto livello possibile, che ha il compito di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo, di stabilire priorità in relazione alle finalità dell'accordo e di risolvere le controversie connesse alla sua applicazione o interpretazione.

Al fine di assistere il comitato misto e agevolare le discussioni a livello di esperti in alcuni ambiti fondamentali a cui si applica l'accordo, si suggerisce di istituire gruppi di lavoro specializzati nelle seguenti materie:

1) cooperazione allo sviluppo;
2) commercio e investimenti;
3) dialogo sui diritti umani;
4) dialogo politico;
5) dialogo sulla sicurezza.

Inoltre, in occasione della prima riunione del comitato misto l'UE proporrà di istituire un sesto gruppo di lavoro specializzato in materia di ambiente e cambiamento climatico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento interno di tale comitato.

La presente proposta mira a stabilire la posizione dell'UE nel comitato misto per quanto riguarda:

i) l'adozione del regolamento interno del comitato misto;
ii) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati.

La posizione dell'UE si baserà sugli allegati progetti di decisione del comitato misto.

2016/0143 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207, 209 e 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (di seguito: "accordo"), è entrato in vigore il 1° maggio 2014.

(2) A norma dell'articolo 41 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.

(3) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.

(4) La posizione dell'Unione nel comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno dovrebbe basarsi sugli allegati progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo per quanto riguarda:

   - l'adozione del regolamento interno del comitato misto;
   - l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati,

   si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza rinvio al Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente